



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Provinciale per il Territorio.

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 67 del 29/07/2010

Art.1

(Competenze, funzionamento e sede del Comitato Provinciale per il Territorio)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Provinciale per il Territorio (C.P.T.) istituito ai sensi degli articoli 55 e 58 della Legge Urbanistica Regionale n. 34 del 5 agosto 1992, che è organo consultivo della provincia nelle materie di cui all'art. 3 della citata legge.
2. Il Comitato, in particolare, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti.
3. Il Comitato Provinciale per il Territorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quanto il Consiglio Provinciale.
4. I componenti del Comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo dello stesso.
5. Il Comitato Provinciale per il Territorio ha sede presso gli Uffici del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, come pure la Segreteria dello stesso.

Art.2

(Presidenza)

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o dall'Assessore competente in materia urbanistica. In caso di assenza o impedimento del Presidente o dell'Assessore delegato la presidenza è assunta dal Dirigente della struttura organizzativa della Provincia competente in materia urbanistica, il quale surroga temporaneamente il Presidente assumendone tutte le funzioni di cui al comma successivo.
2. Il Presidente convoca il Comitato Provinciale per il Territorio, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno di ogni seduta, dando la precedenza nell'ordine cronologico di trattazione, a pratiche di Pubbliche Amministrazioni ritenute urgenti e dirige i lavori del Comitato.

Art. 3

(Convocazioni e riunioni)

1. Il Comitato Provinciale per il Territorio è convocato dal suo Presidente per le necessità di rito, ma anche su richiesta della Giunta Provinciale, per problemi contingenti, oppure della maggioranza dei componenti del Comitato stesso entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Il Comitato Provinciale per il Territorio si riunisce ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, per ragioni funzionali di regola di mattino.
3. Le convocazioni e gli inviti per le sedute del Comitato Provinciale per il Territorio sono trasmesse mediante fax, posta elettronica certificata, lettera raccomandata o telegramma, almeno 5 giorni prima

della data fissata per la seduta.

4. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato, con le modalità di cui al precedente comma, con preavviso minimo di 2 giorni.

5. Le convocazioni con l'indicazione degli argomenti da trattare sono inviate al domicilio che gli interessati hanno comunicato al Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica.

6. Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, comunicato per lettera anche ai membri dello stesso, possono essere chiamati funzionari della Regione, dell'Amministrazione Provinciale, di Uffici periferici dell'Amministrazione Statale o di Aziende autonome dell'Amministrazione Statale o di Enti Pubblici, la cui partecipazione sia ritenuta utile in funzione di particolari argomenti da trattare. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.

7. Le Amministrazioni Comunali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali non possono superare per ogni singolo argomento il numero di 3 presenze.

8. Ai rappresentanti delle Amministrazioni Comunali direttamente interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno ed agli invitati di cui sopra, è trasmesso a cura della segreteria, nei termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, l'invito con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui deve tenersi la riunione e con la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno che li riguardano.

9. Il Comitato si riunisce con possibilità di riconvocazione immediata nella giornata successiva, nel caso in cui non siano esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. In caso di necessità il Presidente può effettuare ulteriori o diverse convocazioni.

Art. 4

(Dovere di presenza e giustificazione delle assenze)

1. I componenti sono tenuti a prendere parte alle sedute del Comitato.

2. I componenti che, per giustificato motivo, sono impediti a prendere parte alle sedute devono darne tempestiva comunicazione scritta, possibilmente almeno 24 ore prima dell'inizio delle stesse, al Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica.

3. I componenti di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 55 della L.R. 34/1992 che risultino assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, su proposta del Presidente del C.P.T., vengono dichiarati decaduti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

(Dovere di astensione)

1. I componenti del C.P.T. sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti o progetti ai quali siano comunque interessati in qualsiasi veste che non sia quella di pubblici funzionari e di componenti del C.P.T..

2. Dell'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale.

Art. 6

(Validità e svolgimento della seduta)

1. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente è tenuto a verificare che il Comitato sia in numero legale all'inizio di ogni seduta. La verifica può avvenire anche all'atto dell'espressione del parere, quando ciò sia richiesto da un componente. La verifica del numero legale non può comunque essere richiesta prima della chiusura della discussione su ogni singolo argomento.
3. Alle sedute del C.P.T. prendono parte, con diritto di voto i componenti nominati, ai sensi dell'art. 55 comma 4 della Legge Regionale n. 34/92, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o i funzionari di volta in volta eventualmente delegati dai componenti indicati alle lettere b), c), d) dell'art. 55 della suddetta Legge Regionale.
4. Alle sedute del C.P.T. prendono parte, senza diritto di voto, il funzionario della Provincia con funzioni di Segretario di cui all'art. 55 comma 5 della Legge Regionale 34/92, gli addetti eventualmente necessari al funzionamento dell'assemblea e a coadiuvare il Segretario nelle operazioni di verbalizzazione designati dal Dirigente del Settore, il funzionario del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica designato a relazionare sui singoli argomenti ai sensi dell'art. 10 comma 3 del presente regolamento, gli invitati dal presidente e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di cui all'art. 3 che prendono parte alla discussione con le modalità stabilite dall'art. 7 e dall'art. 8.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti è il seguente:
 - 1) lettura del verbale della seduta precedente;
 - 2) eventuali comunicazioni del Presidente;
 - 3) trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la cui chiamata in ordine di tempo può essere variata su richiesta del Presidente.
6. Il C.P.T. può discutere e deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7

(Disciplina della votazione - Discussione - Votazione)

1. Il presidente apre la seduta e regola i tempi della discussione e dei singoli interventi, stabilendo eventualmente la durata per la trattazione dei singoli argomenti.
2. Il segretario, in apertura di ogni seduta, dà lettura del verbale della seduta precedente.
3. Per la trattazione di ogni argomento, di norma, si segue la procedura seguente:
 - a) il dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica di cui alla lettera b) dell'art. 55 della Legge Regionale 34/92 o il funzionario provinciale designato ai sensi dell'art. 10 comma 3,

illustra obbligatoriamente, prima della deliberazione del comitato, l'esito scritto dell'istruttoria condotta all'interno del competente Settore su ciascun argomento all'ordine del giorno;

b) all'illustrazione dell'esito dell'istruttoria assistono i rappresentanti dell'amministrazione comunale interessata ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L.R. 34/92; ad illustrazione ultimata essi possono esporre le proprie osservazioni e ad essi i componenti del Comitato possono rivolgere osservazioni e formulare domande di chiarimento;

c) escono quindi dall'aula i rappresentanti dell'amministrazione comunale e, tra i componenti del Comitato, ha inizio la discussione, alla quale possono intervenire anche gli eventuali invitati di cui al comma 7 dell'art. 3 e il funzionario di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) qualora, nel corso della discussione, almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale per il Territorio presenti alla seduta rappresenti, in ragione della particolare complessità della pratica, l'esigenza di un approfondimento dell'argomento in discussione, il presidente provvede ad assegnare la pratica ad un relatore, scelto tra i componenti di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 55 della L.R. 34/1992, designando con le stesse modalità un vice relatore con l'incarico di sostituire il relatore in caso di assenza o impedimento. Il presidente rinvia quindi la discussione ad altra seduta e provvede inoltre ad assegnare a ciascun relatore un termine per la consegna della relazione, di regola non superiore a giorni 30 decorrenti dalla data di attribuzione della pratica;

e) qualora emergano dalla discussione elementi non precedentemente esaminati in presenza dell'amministrazione interessata, a richiesta della maggioranza dei membri del Comitato si procede ad una ulteriore e definitiva audizione dell'amministrazione interessata in merito ai nuovi problemi emersi;

f) dichiarata chiusa la discussione sull'argomento escono dall'aula tutti coloro che non hanno diritto al voto, ad eccezione del personale necessario al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della seduta, e del funzionario provinciale eventualmente designato ai sensi dell'art. 10, comma 3,. Il presidente invita il dirigente o il funzionario provinciale che ha provveduto ad illustrare l'esito dell'istruttoria ai sensi della lettera a) del presente articolo, a riassumere i punti essenziali e a formulare la proposta definitiva di voto; su di essa si procede alla votazione che viene resa in modo palese per alzata di mano.

g) eventuali dichiarazioni di voto o pareri di minoranza devono essere dai proponenti formalizzati per iscritto e quindi consegnati al presidente nel corso della seduta.

4. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato.

5. I membri dissenzienti possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso ed il Segretario vi provvede.

Art.8

(Disciplina della discussione e votazione su argomenti assegnati ad un relatore)

1. Nel caso in cui il presidente abbia provveduto, ai sensi del precedente punto d) dell'art. 7, ad

assegnare la pratica ad un relatore, per la trattazione si segue, di norma, la procedura seguente:

- a) illustrazione della relazione da parte del relatore, o del vice relatore in caso di assenza o impedimento del primo;
- b) all'esposizione della relazione assistono i rappresentanti dell'amministrazione locale interessata; a relazione ultimata essi possono esporre le proprie osservazioni ed a essi i componenti del comitato e gli invitati possono rivolgere osservazioni e formulare domande di chiarimento.
- c) escono quindi dall'aula i rappresentanti dell'amministrazione comunale e, tra i componenti il comitato, ha inizio la discussione alla quale possono intervenire anche gli eventuali invitati di cui al comma 7 dell'art. 3.
- d) qualora emergano dalla discussione elementi non precedentemente esaminati in presenza dell'amministrazione interessata, a richiesta della maggioranza dei membri del Comitato, si procede ad una ulteriore e definitiva audizione dell'amministrazione interessata in merito ai nuovi problemi emersi.
- e) dichiarata chiusa la discussione sull'argomento escono dall'aula, ad eccezione del personale necessario al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della seduta, tutti coloro che non hanno diritto al voto. Il presidente invita il relatore (o il vice relatore) a riassumere i punti essenziali e a formulare la proposta definitiva di voto; su di essa si procede alla votazione che viene resa in modo palese per alzata di mano.
- f) eventuali dichiarazioni di voto o pareri di minoranza devono essere dai proponenti formalizzati per iscritto e quindi consegnati al presidente nel corso della seduta.
- g) i pareri di minoranza formalizzati ai sensi del precedente punto f) vengono messi in votazione.

2. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

3. I membri dissenzienti possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso ed il segretario vi provvede.

Art.9 (Relazioni)

1. Il relatore predisporre la relazione da sottoporre al C.P.T. e la consegna al Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, almeno sette giorni prima della seduta nella quale l'argomento verrà posto all'ordine del giorno. Da tale data i documenti sono in visione presso il medesimo Settore (nelle mani del Segretario del C.P.T.) per i componenti del C.P.T., ai quali ne viene data comunicazione con la convocazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art.10 (Parere istruttorio degli Uffici provinciali)

1. Gli strumenti urbanistici comunali, i regolamenti edilizi, le relative varianti e quant'altro possono essere esaminati dal C.P.T. solo se siano stati previamente istruiti dal competente Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica.

2. Il parere istruttorio dei suddetti uffici provinciali deve obbligatoriamente essere letto ed illustrato nel corso delle sedute del C.P.T. secondo le modalità indicate all'art. 7.

3. Il Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture – Urbanistica della Provincia di cui alla lettera b) dell'art. 55 della Legge Regionale n. 34/92 di regola designa il funzionario provinciale a cui è assegnata la responsabilità dell'istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, e delle varianti all'ordine del giorno, quale relatore innanzi al C.P.T. delle risultanze istruttorie così come previsto dalla lettera a) dell'art. 7.

Art.11 (Verbalizzazione)

1. Di ogni seduta del C.P.T. il Segretario, eventualmente coadiuvato da altro impiegato del Settore, redige il verbale che deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio della seduta;
- b) l'indicazione del numero e del nominativo dei componenti presenti;
- c) l'indicazione del numero e del nominativo dei funzionari eventualmente invitati ai sensi del comma 7 dell'art. 3, e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti alla riunione;
- d) il resoconto dell'andamento della seduta
- e) i punti principali della discussione svoltasi in ordine a ciascun argomento;
- f) il nominativo del relatore e del vice relatore ai quali sia stata eventualmente assegnata la pratica ai sensi della lettera d) dell'art. 7;
- g) il nominativo dei componenti allontanatisi dalla riunione in adempimento del dovere di astensione di cui all'art. 5 o per altro motivo;
- h) la formulazione della proposta definitiva di voto (con tutte le prescrizioni formulate dal C.P.T.) e degli eventuali pareri di minoranza formalizzati ai sensi della lettera g) degli artt. 7 ed 8;
- i) l'indicazione dei voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto su ogni proposta definitiva e su ogni parere di minoranza di cui all'art. 7 lettera g).

2. I verbali delle sedute del C.P.T., al termine delle stesse, sono sottoscritti dal presidente, dal segretario e dai membri del C.P.T. e nella seduta successiva sono letti secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 7.

Art.12
(Formalizzazione delle decisioni del Comitato)

1. Le decisioni approvate dal C.P.T. e verbalizzate, sono successivamente formalizzate in pareri scritti che, sulla base del parere del Settore o del relatore, devono constare tra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) dell'intestazione da cui risultino i componenti che hanno partecipato alla seduta ed alla approvazione della proposta;
 - b) del preambolo contenente il richiamo alle norme di legge e regolamento in base alle quali l'atto è stato adottato e alle istanze e agli atti istruttori del procedimento;
 - c) della motivazione;
 - d) del dispositivo che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto.
2. I pareri sono redatti in forma scritta dal Segretario (di concerto con il relatore dell'argomento) e sottoscritti dal Segretario, dal relatore e dal Presidente del C.P.T..
3. Chiunque ne abbia interesse può prendere visione o richiedere copia, presso il Settore, dei pareri del C.P.T..

Art.13
(Segreteria)

1. La Segreteria del C.P.T. dipende funzionalmente dal Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, che mette a disposizione il personale per il suo funzionamento.
2. Il dipendente della provincia nominato dal Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica quale segretario del C.P.T., svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) redige l'ordine del giorno integrale delle sedute sulla base degli argomenti stabiliti dal presidente ai sensi dell'art. 2;
 - b) cura le convocazioni e gli inviti secondo le modalità dell'art. 3;
 - c) redige e sottoscrive il verbale delle sedute;
 - d) concorre al regolare andamento delle sedute;
 - e) redige in forma scritta i pareri adottati dal comitato;
 - f) cura la conservazione in apposito registro dei processi verbali delle sedute;
 - g) cura la conservazione delle relazioni redatte dal relatore incaricato e dei pareri adottati dal Comitato;

h) invia al Presidente della Giunta Regionale copia delle decisioni del Comitato, così come previsto dal comma 5 dell'art. 59 della L.R. n. 34/92;

i) sottoscrive il prospetto riepilogativo delle presenze dei componenti, al fine di consentire gli adempimenti connessi alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese a carico del bilancio provinciale.

Art.14

(Divieto di accesso in corso di procedimento)

1.- In conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e fatto comunque salvo il diritto di accesso garantito dal presente regolamento ai componenti del Comitato, non è ammesso l'accesso ai pareri istruttori di cui all'art. 10, alle relazioni di cui all'art. 9, ai verbali delle sedute del Comitato di cui all'art. 11, alle decisioni del Comitato formalizzate ai sensi dell'art. 12, fino al momento dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi ai singoli procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti.

Art.15

(Indennità e compensi)

1. Ai componenti del C.P.T. spettano i compensi stabiliti con apposito atto dell'amministrazione provinciale, entro i limiti massimi previsti per i componenti del comitato regionale per il territorio ai sensi del comma 6 dell'art. 55 della Legge Regionale 34/92.

2. Agli adempimenti connessi alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese a carico del bilancio provinciale, provvede il settore Risorse Umane e Finanziarie sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario del C.P.T..